

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- ◆ **INFORTUNIO IN ITINERE, OPUSCOLO INAIL SU INDENNIZZABILITÀ ED USO DEL MEZZO PRIVATO**
- ◆ **DEFIBRILLATORI, DAL 30 NOVEMBRE L'OBBLIGO PER LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**
- ◆ **ALBERGHI, PUBBLICATE LE NUOVE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI**
- ◆ **FOCUS: VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI, LE MODIFICHE AL DECRETO 81/08**
- ◆ **APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, COMPITI DI UTILIZZATORE, NOLEGGIATORE, INSTALLATORE**

NEWS

INFORTUNIO IN ITINERE, PUBBLICAZIONE DELL'INAIL

‘Pillole’ informative sull’infortunio in itinere in un opuscolo curato dall’Inail: l’ente, va ricordato, tutela i lavoratori che subiscono un infortunio durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro, oppure durante il percorso abituale tra due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro. Se non è presente un servizio di mensa aziendale, l’evento può ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Il D.Lgs. 38/2000 ha provveduto, per la prima volta, ad inserire legislativamente nella tutela assicurativa l’infortunio in itinere. “Il Nostro” si è già occupato di alcuni aspetti di questo argomento nel numero di gennaio del 2015 (**v. Il Nostro N. 1/2015**): a quasi due anni di distanza prendiamo spunto dalle note informative diffuse dall’Inail per riepilogare contenuti e novità.

Il più recente sviluppo giurisprudenziale ha ulteriormente superato l’antico principio

del rischio specifico, riconoscendo l’indennizzabilità di infortuni avvenuti durante il cammino a piedi ed in assenza di particolari condizioni di rischio, oppure nel corso del trasporto su mezzo pubblico, sostenendo che l’elemento distintivo dell’**indennizzabilità** risiede nella finalità di recarsi al lavoro o di ritornarne.

Se il tragitto è percorso con ordinarie modalità di spostamento (mezzi pubblici, a piedi ecc.), **l’infortunio in itinere è coperto quando siano verificate gli obiettivi lavorativi, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.** Se l’infortunio in itinere si verifica a bordo del velocipede, l’uso del mezzo privato è sempre reso necessario dalla mancanza di un’alternativa. Restano esclusi dalla tutela gli infortuni riconducibili a rischio elettivo, volontariamente assunto dal lavoratore e, come tale, non protetto in termini assicurativi. L’uso del mezzo privato (automobile, scooter o altro mezzo di trasporto) può considerarsi necessario

solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a

piedi ed è eccessivamente lunga. Oltre che sul tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, **l'infortunio in itinere può verificarsi:**

- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti con più datori di lavoro;
- durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

DEFIBRILLATORI: PROROGATO L'OBBLIGO PER LE SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con il Decreto del 19 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2016 il Ministero della Salute ha prorogato di quattro mesi (dal 20 luglio al **30 novembre 2016**) l'**obbligo**, da parte delle società sportive dilettantistiche, **di dotarsi di defibrillatori automatici**, per salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale.

Sono considerate società e associazioni sportive dilettantistiche quelle che indicano nella propria denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e assumono una delle seguenti forme:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

L'obbligo non si applica invece alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.

La necessità di dotarsi di defibrillatore, disposta dall'articolo 5 del Decreto 24 aprile 2013, "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita", **è invece già in vigore per le società sportive professionistiche.**

L'onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico della società e per quelle che operano in uno stesso impianto sportivo, compresi quelli scolastici, è prevista la possibilità di associarsi per le finalità indicate.

Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al **gestore dell'impianto sportivo**, attraverso un accordo che definisca le responsabilità riguardo l'uso e la gestione dei defibrillatori. **Le società che invece utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo, devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.**

In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un DAE - posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento - con il relativo personale addestrato all'utilizzo.

I DAE devono essere marcati CE, come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Cfr. Dir. 93/42/CEE e D.Lgs. 46/97) e devono essere resi disponibili all'utilizzatore **completi di tutti gli accessori indispensabili** per il loro funzionamento, come previsto dal fabbricante.

Tutti i soggetti che sono tenuti a dotarsi di DAE o che intendono farlo, devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, definendo il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato, allo scopo di renderne più efficace ed efficiente l' utilizzo o addirittura di consentirne la localizzazione mediante mappe interattive.

Ai fini della formazione del personale, è opportuno individuare i soggetti che all'interno dell'impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale nell'impianto stesso e presunta attitudine, si dimostrano più idonei a svolgere il compito di **first responder**. **La presenza di una persona formata all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti.**

Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. Si ritiene, in ogni caso, che per ogni DAE debba essere formato un numero sufficiente di persone.

I corsi di formazione comprendono l'addestramento teorico-pratico alle **manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico**, quando necessario.

I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo 2011. Per il personale formato deve essere prevista l'attività di retraining ogni due anni.I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali.

I DAE devono inoltre essere mantenuti in condizioni di operatività; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza. Va inoltre identificato un **referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività**. Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie o con

soggetti privati affinché gli stessi provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario.

Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico è raccomandato, ove possibile, l'utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo, con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.

Il DAE deve essere infine collocato in **luoghi accessibili** e deve essere **facilmente riconoscibile**; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi «Defibrillatore disponibile» e «AED available», deve essere ben visibile e posizionato all'ingresso.

Le società sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti, sono tenuti ad informare tutti i soggetti che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della **presenza dei DAE** e del loro posizionamento mediante **opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalità ritengano utile (video, incontri, riunioni).**

L'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale, che è previsto soltanto per il personale sanitario.

ALBERGHI: PUBBLICATA LA NUOVA REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 è stato pubblicato il D.M. 9 agosto 2016 concernente l' **Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere**, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Le nuove norme tecniche si possono

applicare alle **attività ricettive turistico-alberghiere** (Attività 66 dell'allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151) **sia esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto sia per quelle di nuova realizzazione; restano escluse dall'applicazione le strutture turistico-ricettive all'aria aperta e quelle dei rifugi alpini.**

FOCUS

MODIFICHE AL DECRETO 81/08: LA VALUTAZIONE DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI

Entrato in vigore lo scorso 2 settembre, Il Decreto Legislativo del 01 agosto 2016, n° 159 ha recepito la [Direttiva 2013/35/UE](#) **“Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che**

abroga la direttiva 2004/40/CE”. Il provvedimento interviene anche sul D.Lgs.81/08, cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza, modificando la parte relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai [campi elettromagnetici](#), sostituendo gli articoli 206 e 207 (Campo

di applicazione e definizioni), 209, 210, 211, 212 ed aggiungendo l'articolo 210 bis in materia di informazione e formazione.

Sugli obblighi del Datore di Lavoro riguardo alla valutazione dei rischi e alle disposizioni miranti ad eliminarli o a ridurli, è importante analizzare **il nuovo articolo 209 (Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione)**.

Viene indicato che, nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181 (agenti fisici) del D.Lgs.81/08, **il Datore di Lavoro “valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori”**. In particolare la valutazione, la misurazione e il calcolo “devono essere effettuati tenendo anche conto delle [guide pratiche della Commissione europea](#), delle pertinenti norme tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente” e delle informazioni reperibili presso banche dati dell'INAIL o delle Regioni. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere inoltre effettuati **“tenendo anche conto delle informazioni sull'uso e sulla sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature**, ovvero dei livelli di emissione indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione”. Si

A cosa deve fare particolare attenzione il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi

Il nuovo articolo 209 indica che il Datore di Lavoro deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: **a)** “la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione sul

ricorda che qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei valori limite di esposizione (VLE) sulla base di informazioni facilmente accessibili, “la valutazione dell'esposizione è effettuata mediante **misurazioni o calcoli**. In tal caso, si deve tenere conto di eventuali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica”. La valutazione, la misurazione e il calcolo **non** devono necessariamente essere effettuati:

- **“in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, ove si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni** relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, **e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza”**;

- **“ove vengano utilizzate dai lavoratori, conformemente alla loro destinazione d'uso, attrezzature destinate al pubblico, conformi a norme di prodotto dell'Unione europea che stabiliscano livelli di sicurezza più rigorosi rispetto a quelli previsti”** da D.Lgs. 81/2008 e non sia utilizzata nessun'altra attrezzatura.

corpo del lavoratore e sul volume del luogo di lavoro; **b)** i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208; **c)** effetti biofisici diretti; **d)** tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza

dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori esposti a rischi specifici, con particolare riferimento a soggetti portatori di dispositivi medici impiantati, attivi o passivi, o dispositivi medici portati sul corpo e alle lavoratrici in stato di gravidanza; **e)** qualsiasi effetto indiretto di cui all'articolo 207, comma 1, lettera c); **f)** l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; **g)** la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; **h)** informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 211; **i)** informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature; **l)** altre informazioni pertinenti relative a salute e sicurezza; **m)** sorgenti multiple di esposizione; **n)** esposizione simultanea a campi di frequenze diverse".

E' ugualmente importante soffermarsi sull'**articolo 210**, relativo alla "**Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi**". Nel nuovo articolo 210 si sottolinea che, a seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione) siano superati, **il Datore di Lavoro** - a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non siano superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza - "**elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a**

prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare:

- a)** di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai [campi elettromagnetici](#);
- b)** della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, in considerazione del lavoro da svolgere;
- c)** delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso, se necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
- d)** degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- e)** della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- f)** della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- g)** della disponibilità di adeguati [dispositivi di protezione individuale](#);
- h)** di misure appropriate al fine di limitare e controllare l'accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere;
- i)** in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori". Inoltre, sulla

base della valutazione dei rischi di cui all'art. 209, il Datore di Lavoro elabora ed applica un programma d'azione che comprende misure tecniche ed organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all'articolo 207".

Proprio in conformità all'**articolo 183** (Lavoratori particolarmente sensibili), **“adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio** e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, specialmente nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 210-bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione”. Anche la nuova versione dell'articolo 210 si sofferma sulla **segnaletica**. Infatti, sulla base della valutazione dei rischi, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a [campi elettromagnetici](#) che superano i valori di azione (VA) “sono indicati con un'apposita segnaletica” **recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro**. Le aree in questione sono inoltre “identificate e l'accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna”. L'articolo elenca poi le misure di protezione specifiche da adottare nei casi

riportati nei vari commi della nuova versione dell'articolo 208 e ricorda che i **lavoratori “non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali** a meno che non sussistano le condizioni di cui all'articolo 212” (Deroghe), e all'articolo 208 (Valori limite di esposizione e valori di azione), commi 3, 4 e 5. Se, “nonostante i provvedimenti presi dal Datore di Lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali vengono superati, **il Datore di Lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei VLE**. Egli **individua e registra le cause** del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali **e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento**”. Da segnalare, infine, che “nei casi di cui all'articolo 208, commi 3, 4 e 5, nonché nell'ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il Datore di Lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione”.

E i sintomi transitori possono comprendere:

- a)** “percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo;
- b)** effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea”.

[Decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 - Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici \(campi elettromagnetici\) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. \(16G00172\).](#)

APPROFONDIMENTI

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: UTILIZZATORE, NOLEGGIATORE E INSTALLATORE/MANUTENTORE

In caso di noleggio di apparecchiature di sollevamento, spesso non vi è chiarezza sugli adempimenti a carico delle diverse figure coinvolte e nell'interazione fra le stesse. Nel corso di un seminario promosso dal **Tavolo Provinciale di Coordinamento Sicurezza in Edilizia** di Bergamo, ci si è soffermati proprio sui **compiti del Datore di Lavoro utilizzatore, del noleggiatore e dell'installatore/manutentore.**

Relativamente al **ruolo del Datore di Lavoro utilizzatore**, questi in sintesi gli adempimenti a suo carico ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 81/2008:

- 1) "Interventi di manutenzione - comma 4; controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari - comma 8;
- 2) Tutti gli interventi manutentivi, le installazioni e gli smontaggi della gru devono essere riportati sul relativo registro di controllo (comma 4), così come devono essere annotati i controlli 'ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti'. I controlli relativi agli ultimi tre anni devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (comma 9). In cantiere deve essere esibito l'esito positivo almeno dell'ultimo controllo (comma 10);
- 3) verifica trimestrale delle funi - comma 3 All. VI punto 3.1.2;
- 4) verifiche periodiche - comma 11: **'oltre a quanto previsto dal comma 8, il Datore di Lavoro sottopone le attrezzature di**

lavoro riportate nell'ALLEGATO VII a verifiche periodiche...';

5) calcolo del piano di appoggio – comma 3 All. VI punto 3.1.3. - Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo;

6) Dichiarazione di corretta installazione - comma 4 lett. a) - Il Datore di Lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

7) Gestione interferenze – comma 3 All. VI 3.2.1 - Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse".

Relativamente al **ruolo del noleggiatore**, ai sensi dell'art. 72 comma 1 del D. Lgs. 81/08: **'chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza...'**. E ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/08: "le verifiche periodiche sono volte a valutare

‘l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza’.

Inoltre secondo l’Art. 72 comma 2 del D. Lgs. 81/08, ***il noleggiatore ‘dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo***

73, comma 5, in possesso della specifica abilitazione ivi prevista’.

Per quanto attiene, infine, al ruolo dell’installatore/manutentore, colui che si occupa del montaggio della gru “rilascia la dichiarazione di corretta installazione e annota l’intervento effettuato sul registro che accompagna la gru”.

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info